# STATUTO
# DELL'ORGANISMO DIMEDIAZIONE
# DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI

## DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 04/03/2010 n. 28 ed in attuazione dell'art. 60 della L. 19/06/2009 n. 69, è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti (d'ora in avanti anche C.d.O.), con delibera del 15 aprile 2011 n° 23, l'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI (d'ora in avanti anche O.d.M.), avente lo scopo di provvedere all'attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, secondo quanto previsto dal richiamato D.Lgs 28/2010.

## TITOLO I - ORDINAMENTO INTERNO

### Art. 2 - Sede dell'O.d.M.

L'O.d.M. svolge le sue funzioni presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti ed in altre sedi decentrate da quest'ultimo indicate, nonché presso i locali del Tribunale di Rieti eventualmente messi a disposizione dal Presidente ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 28/2010.

### Art. 3 - Personale dipendente

L'O.d.M. si avvale del personale convenzionato o dipendente del C.d.O. che delega a svolgere compiti di segreteria, nella misura che si riterrà necessaria.
Tali dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio. Inoltre, è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

### Art. 4 - Composizione dell'O.d.M. - Consiglio Direttivo

L'O.d.M. è retto da un Consiglio Direttivo composto da un Coordinatore e da 2 o 4 membri nominati dal C.d.O. tra gli Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Rieti, previa acquisizione delle disponibilità da parte degli iscritti con domanda corredata da *curricula*.
Al suo interno l'O.d.M. elegge a maggioranza di voti il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti potrà attribuire ai componenti del Consiglio Direttivo dell'O.d.M., per lo svolgimento delle loro funzioni, un' indennità determinandone modalità ed entità. Tale compenso graverà sugli introiti dell'organismo derivanti dalla riscossione delle indennità di cui all'art. 16 del D.M. 180/2010.
I componenti del Direttivo restano in carica per un biennio in coincidenza con il mandato del C.d.O. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo C.d.O.. Possono essere revocati dal C.d.O. per gravi mitivi.
Durante la carica, essi non possono essere iscritti nell'elenco dei mediatori tenuto dall'O.d.M. del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti presso il quale esercitano le loro funzioni né in quello di altri organismi di mediazione.

### Art. 5 - Funzioni del Coordinatore

Il Coordinatore convoca e coordina le sedute del Consiglio Direttivo fissando i punti all'ordine del giorno; esamina, in via preliminare e sommaria eventuali esposti nei confronti dei mediatori assegnandoli, se del caso, ai singoli componenti del Direttivo medesimo, in conformità a quanto disposto dal successivo Titolo III, Art. 16.

## Art. 6 - Funzioni del Segretario

Il Segretario coadiuva il Coordinatore, tiene il registro degli affari di mediazione, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Organismo e provvede alla custodia dei relativi Registri.

## Art. 6-*Bis* – Funzioni del Tesoriere

Il Tesoriere in conformità al successivo Titolo IV:

- aggiorna il registro, anche informatico, delle entrate e delle uscite dell'O.d.M.;
- a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro Ministeriale, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, cura la trasmissione del rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero della Giustizia, di cui al successivo Art. 8, co. 2, lett. h);
- predispone il rendiconto contabile e finanziario, di cui all'Art. 8, co. 2, lett. i), che sottopone al Consiglio direttivo dell'O.d.M. Per la relativa approvazione a maggioranza dei componenti l'organo, e che, ad approvazione intervenuta, trasmette al C.d.O. Di Rieti.

## Art. 7 - Convocazione del Consiglio Direttivo dell'O.d.M.

Il Consiglio Direttivo dell'O.d.M. viene convocato dal Coordinatore senza necessità di particolari formalità, anche "*ad horas*", con comunicazione verbale o anche telefonica, oppure inviata a mezzo fax o tramite posta elettronica.

Le sue riunioni sono da ritenersi validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti.

In caso di assenza del Coordinatore, ne assume le funzioni il Componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Coordinatore dell'O.d.M. e custodito nella segreteria del C.d.O.

Le decisioni sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, prevale quello del Coordinatore o del suo facente funzioni.

## Art. 8 - Compiti dell'O.d.M.

L'O.d.M. è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'elenco dei mediatori e a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a) stilare l'elenco dei mediatori;
b) tenere il registro degli affari di mediazione;
c) esaminare le richieste di mediazione e provvedere alla designazione dei mediatori;
d) esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori;
e) vigilare sul rispetto da parte del mediatori designato degli obblighi cui è tenuto;
f) provvedere, in caso di mancanze da parte del mediatore, alla sospensione dell'interessato dall'esercizio dell'opera di mediazione o, in casi più gravi, alla sua cancellazione dall'elenco dei mediatori i sensi del successivo art. 16;
g) provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato ed a tutti gli incombenti successivi alla conclusione del tentativo di mediazione stragiudiziale esperito dal mediatore designato;
h) trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro Ministeriale, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero della Giustizia;
i) predisporre il rendiconto contabile finanziario;
j) individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite.

L'O.d.M. e/o il C.d.O., in ossequio al disposto dell'Art. 15, D.M. 180/2010, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b) del cit. D.M. 180/2010, non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c) del cit. D.M. 180/2010.

## Art. 9 - L'Elenco dei mediatori.

Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'O.d.M. si avvale di un elenco di mediatori composto da Avvocati iscritti nell'Albo di Rieti e da Praticanti Avvocati, ammessi al patrocinio, inseriti nell'apposito Registro Speciale tenuto dal C.d.O. (questi ultimi nelle controversie avente valore non superiore ad €. 25.000,00), i quali tutti abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere in via esclusiva le funzioni di mediatore per l'organismo creato dall'Ordine degli Avvocati di Rieti.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere l'elenco dei mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati ed a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica.

Deve comunque provvedere, nel mese di gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'elenco dei mediatori, le cui domande dovranno pervenire dal 1° Dicembre al 31 Dicembre dell'anno precedente.

L'elenco aggiornato deve essere inviato, entro 10 gg. dalla ratifica del C.d.O.,al Ministero competente.

## Art. 10 – Il mediatore

Il mediatore, è tenuto a mantenersi professionalmente aggiornato in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, alle relative norme di attuazione ed agli Artt. 6-*Bis* e 6-*Ter* del Regolamento, egli, inoltre, deve:

- essere iscritto all'albo professionale dell'Ordine degli Avvocati di Rieti o nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio del medesimo Ordine;
- aver espresso la propria disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore in via esclusiva per l'O.d.M., sottoscrivendo apposita dichiarazione;
- aver accettato e dichiarato di osservare integralmente il Codice Etico dell'O.d.M. redatto ed approvato dal C.d.O., le norme del relativo regolamento di procedura e quelle di cui al presente Statuto.

Egli, inoltre, non deve:

- aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione, non sospesa;
- aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi, applicate su richiesta delle parti, superiore a sei mesi;
- essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
- essere iscritto ad altri organismi di mediazione nel circondario del Tribunale di Rieti.

## Art. 11 - Degli obblighi del mediatore

Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto, inoltre, obbligo:

a) di sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;
b) di informare immediatamente l'O.d.M., ed eventualmente le parti, dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera;
c) nelle ipotesi previste dalla legge e solo nel caso di concorde richiesta di tutte le parti della procedura, di formulare proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
d) di corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;
e) ai fini della permanenza nell'elenco dell'O.d.M., aggiornarsi professionalmente, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti, dale relative norma di attuazione, nonché dagli Artt. 2 e 7 del Codice Etico dell'O.d.M. e 6-*Bis* e 6-Ter del Regolamento dell'O.d.M..

## TITOLO II - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

### Art. 12 - Riservatezza del procedimento

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal regolamento.

### Art. 13 – Del mediatore

Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione ed è tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera anche in caso di non accettazione dell'incarico o di rinuncia.

### Art. 14 - Designazione del mediatore

Su istanza dell'interessato (o degli interessati) tesa ad esperire la mediazione stragiudiziale e/o delegata dall'Autorità Giudiziaria, il Consiglio Direttivo provvederà a designare con propria delibera il mediatore, informando quest'ultimo della natura della controversia e delle parti in causa.
La designazione avverrà secondo un meccanismo automatico di rotazione, che preveda l'affidamento ai mediatori Praticanti Avvocati delle sole controversie di valore fino ad €. 25.000,00 e l'esclusione dalla selezione di coloro che abbiano già ricevuto un incarico.
In ogni caso, le parti potranno scegliere di comune accordo il conciliatore nell'elenco tenuto dall'O.d.C., prescindendosi in tali ipotesi dai criteri di rotazione.
Il mediatore designato, presa visione della documentazione, dovrà rendere l'apposita dichiarazione scritta di cui all'Art. 14, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 28/2010, a termini dell'Art. 15 del presente Statuto, attestante l'insussistenza di motivi di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico, nonché la propria imparzialità.
In caso di dichiarata incompatibilità, il Consiglio Direttivo provvederà a designare un nuovo mediatore.
Il mediatore indicato non potrà astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione, ritenuta congrua dall'Organismo, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco dei mediatori.

## TITOLO III - LE INCOMPATIBILITA' ED I PROCEDIMENTI A CARICO DEI MEDIATORI

### Art. 15 - Incompatibilità – Imparzialità

Il mediatore designato dal Consiglio Direttivo a svolgere la propria opera deve formalmente dichiarare che non ha alcuna incompatibilità con l'incarico da svolgere ed espressamente di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità prevista da specifiche norme di legge, sottoscrivendo la seguente dichiarazione: "*Dichiaro: **A)** di avere un'adeguata competenza nella materia oggetto del presente procedimento; **B)** di non avere in corso né di avere avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti; **C)** che i collaboratori ed i colleghi che esercitano nei locali del mio Studio non assistono né hanno assistito negli ultimi due anni nessuna delle parti; **D)** di non avere rapporti personali con alcuna delle parti interessate; **E)** di non incorrere in nessuna delle incompatibilità previste dall'art. 815 c..p.c.; **F)** di impegnarmi a comunicare immediatamente a codesto Organismo qualsiasi circostanza che intervenga successivamente all'affidamento del servizio, che possa avere il medesimo effetto o che impedisca di svolgere adeguatamente le mie funzioni*".

### Art. 16 - Procedimento di cancellazione o sospensione dall'elenco

Il mediatore che non rispetti gli obblighi previsti dall'Art. 11 è, in via cautelare, immediatamente sospeso dall'elenco, con delibera del Consiglio Direttivo, e sostituito nell'incarico da altro mediatore all'uopo designato.
Viene, pertanto, invitato a fornire chiarimenti ed al termine della fase istruttoria il Consiglio Direttivo può determinarsi nei suoi confronti nei seguenti modi:
- riammetterlo a svolgere le proprie funzioni;

- cancellarlo dall'elenco dei mediatori, nel qual caso è immediatamente informato il C.d.O. di appartenenza al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

Nel caso di esposto di una delle parte interessate, il Consiglio Direttivo provvede nel più breve tempo possibile a sentire sui fatti il mediatore interessato e può determinarsi nel seguente modo:

- consentire all'interessato di continuare a svolgere l'incarico;
- sospenderlo cautelativamente dall'incarico provvedendo alla sua sostituzione ed eventualmente avviando il procedimento di cancellazione di cui al comma 1, informando immediatamente il C.d.O. di appartenenza al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'elenco è data immediata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione.

### Art. 16-*Bis* Tirocinio formativo assistito

Il tirocinio formativo assistito di cui agli artt. 4 comma 3 lett. b) e 8 comma 4 DM 180/2010 è disciplinato dal Regolamento dell'O.d.M..

## TITOLO IV - LA CONTABILITÀ DELL'O.d.M.

### Art. 17 - Dei mezzi dell'O.d.M.

L'O.d.M., per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del C.d.O..
È tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

### Art. 18 - Entrate ed Uscite

Sono entrate dell'O.d.M. i proventi derivanti dall'attività di mediazione e conciliazione.
Sono uscite dell'O.d.M. i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori.
Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del C.d.O. previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'O.d.M..

### Art. 19 - Controlli sulla gestione contabile dell'O.d.M.

Il controllo sulla gestione contabile dell'O.d.M. è affidata al C.d.O, che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.
L'O.d.M. è comunque tenuto a depositare semestralmente, entro il 10 luglio (semestre gennaio/giugno anno corrente) ed entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), presso il C.d.O.,il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.
Il C.d.O, entro 10 gg dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere, alla sua eventuale approvazione.

### Art. 20 - Delle entrate

Le entrate dell'O.d.M. sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del C.d.O. derivanti dalle attività dell'Organismo di Mediazione, in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- "*spese personale*": incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine assegnati all'O.d.M.;
- "*spese di cancelleria*": modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'O.d.M.;
- "*spese postali e telefoniche*": maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall'attività dell'O.d.M.;
- "*altri costi*": costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell'O.d.M..

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 21 - Allegati

Sono allegati al presente statuto, diventandone parte integrante:
il Regolamento dell'O.d.M. (All. A) e la tabella "A" a questo allegata, relativa alle indennità spettanti all'O.d.M. ed ai mediatori per l'opera prestata, che verrà aggiornata ogni tre anni;

il Codice Etico dell'O.d.M. approvato dal C.d.O. (All. B).

**Art. 22 - Entrata in vigore**

Il presente statuto entra in vigore con l'iscrizione dell'O.d.C nel Registro ministeriale.

*Il Segretario*
Avv. Andrea Vella

*Il Presidente*
Avv. Luca Conti

**Il presente Statuto è stato adottato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti n° 11/b in data 7 luglio 2011 ed emendato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti n° 8 in data 18 novembre 2011 e n. 14 in data 21 Giugno 2012, nonché, da ultimo con Deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati n° 9 del 21.02.2014.**

Adunanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti del 7/07/2011

Omissis

11) Si procede alla trattazione del punto 2 dell'O.D.G. e si procede innanzitutto all'esame della bozza di "Codice Etico - Comportamentale" per i Conciliatori, già trasmesso a tutti consiglieri tramite mail

la stessa viene approvata all'unanimità;

(B) Si procede all'esame della bozza di Statuto. Sul punto relativo alla preclusione di cui all'art. 10, ultimo comma, ultima linea (divieto di iscrizione ad altri Organismi di Mediazione) vengono messe ai voti le seguenti proposte: 1) obbligo assoluto di esclusiva; 2) Nessun obbligo di esclusiva; 3) Obbligo di esclusiva nell'ambito circondariale. A questo punto l'Avv. Barlante in considerazione della assenza di 2 consiglieri e della pluralità delle proposte che non consentono una deliberazione condivisa da una rilevante maggioranza chiede che il Presidente voglia differire, anche ad horas, la votazione su tale punto dello Statuto. Il Presidente rileva che il punto in questione viene oggi per la terza volta all'Ordine del giorno ritiene che lo stesso possa essere deciso ed invita i proponenti delle ~~soluz~~ ipotesi n. 1 e n. 2 a confluire nella terza in modo da giungere ad una soluzione di mediazione nella quale possa riconoscersi il maggior numero di Consiglieri. Ciò posto si inizia con la votazione sulla proposta n. 3 che ottiene i voti favorevoli dei Consiglieri: Chiarelli, Baggio, Cavalli, Villa e Conti (n. 5); la proposta n. 1 ottiene i voti favorevoli dei Consiglieri: Barlante e Falbiani (n. 2). Viene pertanto approvata la proposta n. 3 a maggioranza. Il Consiglio all'unanimità delibera che il Consiglio Direttivo dell'O.d.C. debba essere costituito da n. 1 Coordinatore e n. 4 Consiglieri. Per il resto il Consiglio approva la bozza con le integrazioni ed emende vergate a penna nella copia sottoscritta dal Segretario e dal Presidente.

(C) Si procede all'esame della bozza di Regolamento che viene approvata con le emende vergate a penna e sottoscritte da Segretario e Presidente.

(Alle ore 18 e 20 esce l'Avv. Cavalli)

Del che è verbale, chiuso alle 18 e 25.

Il Presidente

Il Segretario

Adunanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti
del 18/11/2011

Omissis

8) Si procede alla trattazione del punto 3 dell'OdG ed il Consiglio approva le modifiche al Regolamento - Statuto e Codice Etico proposto dall'Organismo Direttivo nei limiti degli emanti vergati sulle colie a mano, e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Si approva le tabelle delle tariffe ridotte del 10% rispetto a quelle ministeriale

Omissis

**L'anno 2012 il giorno 21 del mese di giugno** alle ore 15 e 50, in Rieti, presso la sede dell'Ordine è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nelle persone dei signori:

| | | |
|---|---|---|
| Avv. Luca Conti | *Presidente* | presente |
| Avv. Andrea Vella | *Segretario* | presente |
| Avv. Silvia Baggio | *Tesoriere* | presente |
| Avv. Anna Maria Barbante | *Consigliere* | assente |
| Avv. Luca Chiattelli | *Consigliere* | assente |
| Avv. Gianluca Coppo | *Consigliere* | assente |
| Avv. Attilio Francesco Ferri | *Consigliere* | presente |
| Avv. Francesca Morgante | *Consigliere* | presente |
| Avv. Cristina Rinaldi | *Consigliere* | *assente* |

**OMISSIS**

- **Alle ore 16 e 05 entra il Consigliere Avv. Cristina Rinaldi.**

**OMISSIS**

- **Alle ore 16 e 25 entra il Consigliere Avv. Gianluca Coppo.**

**OMISSIS**

- **Alle ore 17 e 25 entra il Consigliere Avv. Anna Maria Barbante**

**OMISSIS**

- **Alle ore 17 e 35 esce il Consigliere Avv. Attilio Francesco Ferri.**

**OMISSIS**

- **Alle ore 18 e 55 esce il Consigliere Avv. Gianluca Coppo Ferri.**

- **(DELIBERA N° 14)**

Il Consigliere delegato Avv. Baggio riferisce al Consiglio sull'incontro tenutosi con il C.D. dell'organismo di mediazione e con i mediatori del medesimo organismo e propone di integrare l'**art. 13 dello Statuto dell'O.d.M.**, aggiungendo alla fine del periodo: "***anche in caso di non accettazione dell'incarico o di rinuncia***". Propone inoltre di modificare l'**art. 5, comma 4, del Regolamento di mediazione** nel modo che segue: *" Ai mediatori spetta, per ogni singolo affare trattato, un onorario pari al 70% **(compresi** oneri di legge) delle **spese** di mediazione di cui alla tabella allegata al presente regolamento, determinata ai sensi dell'art. 16*

*DM 180,* ***effettivamente riscosse dall'Organismo di Mediazione.*** *L'onorario è corrisposto al termine della procedura".*

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta.

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti

## Verbale di Adunanza N. 95

**L'anno 2014 il giorno 21 del mese di Febbraio,** in Rieti, presso la sede dell'Ordine è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nelle persone dei signori:

| | | |
|---|---|---|
| Avv. Luca Conti | *Presidente* | presente |
| Avv. Andrea Vella | *Segretario* | presente |
| Avv. Silvia Baggio | *Tesoriere* | assente |
| Avv. Giorgio Cavalli | Consigliere | presente |
| Avv. Luca Chiattelli | *Consigliere* | presente |
| Avv. Gianluca Coppo | *Consigliere* | presente |
| Avv. Attilio Francesco Ferri | *Consigliere* | presente |
| Avv. Francesca Morgante | *Consigliere* | presente |
| Avv. Cristina Rinaldi | *Consigliere* | presente |

**... omissis...**

- **Alle ore 17 e 30 entra il Consigliere Avv. Baggio.**
- **DELIBERA N° 9**

Il Consigliere Relatore Baggio riferisce al Consiglio circa le modifiche apportate allo Statuto ed il Regolamento per come modificati dal Direttivo dell'O.d.M..

Il Consiglio approva entrambi i documenti, integrando l'art 5 n. 7 del regolamento stabilendo che le parole "cinque giorni" si sostituiscano con "tre giorni".

Manda al Segretario di collazionare i documenti nella loro versione finale.

Copia Conforme all'originale
Rieti, li 23/06/2016
CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Avv. Andrea Velija)